



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2022, il giorno tre del mese di Ottobre alle ore 16:00 , nella Residenza Provinciale Piazza G.B. Morgagni n° 9 - Forlì , il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 108

COMUNE DI FORLÌ' – VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 8 RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI DEL DPR 160/2010 DOMANDA PER AVVIO DI PROCEDIMENTO PER AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE TRAMITE CAMBIO DI DESTINAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO AGRICOLO IN VIA CAVALLETTO 19/A/BIS.

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Foschi;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Forlì Servizio Edilizia e Sviluppo Economico Unità SUAP, in data **27/05/2022** ed assunta al **prot. prov.le n. 12683/2022**, di indizione e convocazione alla prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi di quanto disposto dagli artt.14 bis comma 7 e 14 ter della Legge 241/1990, indetta con modalità telematica per il giorno 20/06/2022, per l'esame dell'istanza relativa a *“variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici del DPR 160/2010 domanda per avvio di Procedimento per "ampliamento di attività artigianale tramite cambio di destinazione di porzione di fabbricato agricolo in Via Cavalletto 19/A/bis”*;

VISTA la delega al responsabile del procedimento **prot. prov.le n. 14329 del 16/06/2022** a firma del Dirigente del Servizio;

PREMESSO CHE il Comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della LR 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

PREMESSO INOLTRE CHE il Comune di Forlì ha approvato:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 08/04/2014 la “Revisione del Piano Operativo Comunale e contestuale introduzione di modifiche normative al Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Forlì” (RUE) e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 05/12/2017 una Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) relativa al Regolamento Urbanistico ed Edilizio d'Unione e ss.mm.ii.;

VISTO che:

- per l'istanza in oggetto, finalizzata al rilascio diretto del titolo abilitativo previsto dalla procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010, con nota acquisita al prot. prov.le n. 12683 del 27/05/2022 è stata inoltrata la documentazione di seguito elencata e consultabile al seguente indirizzo:

https://drive.google.com/drive/folders/12_D5mPIF8jTyudIbV5myHW_6yMOiw7Q?usp=sharing

modello A01;

modello A02;

modello D02;

ricevuta bollo;

ricevuta diritti;

Contratto di locazione;

asseverazione tecnica;

tavola 01: stato attuale – legittimo – piante prospetti e sezioni significative;

giugno 2022

tavola 02: stato di progetto – modificato - piante prospetti e sezioni significative;

giugno 2022

tavola 03: stato comparato - piante prospetti e sezioni significative;

giugno 2022

procura speciale;

relazione tecnica illustrativa;

maggio 2022

Stralcio strumento urbanistici PSC-RUE;

giugno 2022

Relazione fotografica;

giugno 2022

estratto di mappa catastale;

- gli elaborati che costituiscono la variante urbanistica comprensivi del documento di VALSAT, sono stati resi consultabili sul sito internet dell'Ente al seguente link: <http://webapp.comune.forli.fc.it/VariantiUrbanistiche/>

Relazione Urbanistica;
Legenda RUE (stralcio);
NTA RUE (stralcio);
RUE_TAVOLA P39;
VALSAT;

- tutti gli elaborati sono stati inoltre **depositati** presso l'Unità Pianificazione Urbanistica del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, Corso A. Diaz n. 21 e l'Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, nonché sul sito internet del Comune di Forlì **dal 22 giugno 2022** per 60 giorni consecutivi;

DATO ATTO che l'intervento relativo all'istanza in oggetto propone un ampliamento degli spazi produttivi attraverso un cambio d'uso, da capannone agricolo a laboratorio e deposito artigianale di una porzione dell'edificio esistente, attuale sede dell'attività artigianale denominata "LA BAGUETTE SRL", ubicata a Forlì, in via Cavalletto n. 19/A bis, e che tale proposta progettuale è in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in data 20/06/2022, si è svolta la prima seduta telematica della Conferenza dei servizi e il Verbale della stessa è stato inviato in data 24/06/2022 e acquisito al prot. Prov. n. 15036 di pari data;
- alla suddetta Conferenza ha partecipato il funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale delegato con nota prot. Prov.le n. 14329 del 16/06/22;
- l'Amministrazione comunale con nota acquisita al prot. prov.le n. 19785 del 23/08/2022 ha inviato specifica *"attestazione con la quale non risultano pervenute osservazioni"* durante il periodo di deposito del progetto;
- l'Amministrazione comunale, con nota acquisita al prot. prov.le n. 21087 del 09/09/2022, ha inviato *"avviso di convocazione seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14-bis comma 7 e 14-ter della Legge 241/1990"*, stabilita per il giorno 6 ottobre 2022, comunicando l'indirizzo telematico per la consultazione di tutti gli elaborati costitutivi il procedimento in oggetto: https://drive.google.com/drive/folders/12_D5mPlF8jTyudIbV5myHW_6yMOiw7Q4?usp=sharing

VISTI gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi;

RICHIAMATO:

- il dispositivo di cui al c. 1 dell'art. 8 *"Raccordi procedurali con strumenti urbanistici"* del D.P.R. 160/2010 che testualmente recita:
- *1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del*

Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

RICHIAMATE le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- **riserve ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.**, per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore; ciò per la variante al POC ed al RUE;
- **parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;**
- **parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008** (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni;

RICHIAMATO INOLTRE che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24, del 21 dicembre 2017, *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”* che, relativamente alle varianti accelerate o speciali, nelle more dell'adeguamento alla nuova disciplina, all'art. 4 *Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti* (al comma 4) consente di adottare, tra l'altro, *“Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni contenute in leggi o piani generali o settoriali”*;

DATO ATTO CHE i contenuti della proposta urbanistico-edilizia sono così riassumibili:

1 - Motivazioni della Proposta e descrizione del Progetto:

- l'area oggetto della presente proposta, distinta al Catasto terreni al Foglio 273 part.lla 115 e 146, si trova in territorio agricolo a sud del centro abitato del comune di Forlì e a nord est della località “Cavalletto”; i terreni circostanti hanno una funzione prevalentemente agricola con predominanza di vigneti e frutteti intercalati da attività artigianali;
- la sede aziendale della *“Ditta la Baguette s.r.l.”*, si trova all'interno di un fabbricato, sito in via Cavalletto 19/A/Bis, destinato in parte ad uso agricolo ed in parte ad uso artigianale; l'attività artigianale/laboratoriale, svolta all'interno dell'azienda, consiste prevalentemente nella panificazione di prodotti da forno, dolciari e sfarinati in genere, occupando attualmente 200 mq circa della superficie complessiva del fabbricato;
- l'attività necessita di nuovi spazi da adibire a deposito delle materie prime, dei prodotti finiti e delle attrezzature necessarie per la produzione degli stessi; la proposta progettuale prevede inoltre un accorpamento alla parte ad uso artigianale di un servizio igienico, in modo da fornire al personale interno all'attività maggiore spazio destinato a servizi;
- il progetto edilizio consiste sostanzialmente in una ottimizzazione degli spazi interni e non comporterà nuova edificazione, ma solo un incremento delle aree ad uso artigianale fino ad un totale di circa 298,95 mq; gli spazi esterni come l'aspetto esteriore del fabbricato rimarranno immutati;
- dal punto di vista produttivo non si prevedono incrementi, rimanendo invariato il numero degli addetti (max 6), pertanto il flusso veicolare in entrata/uscita non subirà modifiche;
- l'ampliamento di 99 mq circa di Superficie complessiva (Sc) comporta un incremento di dotazioni di parcheggio pubblico e pertinenziale che saranno oggetto di monetizzazione;

2 - Contenuti della Variante urbanistica:

Il progetto edilizio, oggetto della presente valutazione, necessita di una variante specifica al RUE vigente (normativa), che consiste in:

- a) **perimetrare l'area di pertinenza dell'attività artigianale esistente**, riconoscendo la preesistenza dell'attività ad uso artigianale in zona agricola;
- b) **consentire il cambio d'uso da attività agricola ad artigianale di una porzione di circa 99 mq del capannone esistente**, all'interno dell'area oggetto di perimetrazione e sopra citata; la porzione oggetto di cambio d'uso è inferiore al 50% della SC extra-agricola già presente nel capannone (200 mq circa) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale in data 25/01/2011 e integrati dalla Delibera consiliare n. 129/2015, per l'esame delle istanze presentate *ex art. 5 del DPR 447/1998*;
- c) **prevedere in norma che, ad avvenuta cessazione dell'attività artigianale a cui è connesso il cambio d'uso oggetto di variante, sarà ripristinato lo status quo ante ad uso agricolo**; tale obbligo sarà contenuto dettagliatamente in convenzione relativamente al titolo edilizio;
- d) ai fini della variante urbanistica sopra descritta risulta necessario **integrare le Norme di RUE all'art. 99 - sottozona E6.3 (ambiti della pianura) con l'inserimento di un nuovo comma il numero "5"** che recita quanto segue:
"L'area perimetrata nella tavola P 39 con il simbolo [] comprensiva del capannone esistente è priva di potenzialità edificatoria aggiuntiva; su una porzione di detto capannone è ammesso il cambio d'uso da attività agricole ad attività C6a (attività manifatturiere artigianali) nel rispetto del progetto e delle condizioni attuative (parametri, destinazioni d'uso, modalità di intervento, prescrizioni, nulla osta, pareri e atti d'assenso) di cui alla variante urbanistica ex art. 8 DPR 160/2010 e nel rispetto degli esiti della relativa Conferenza di servizi, conclusasi con verbale in data ____ (in atti con PG ____), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____...
La stipula della convenzione e il conseguente rilascio del titolo unico relativo al suddetto intervento di cambio d'uso sono subordinati alla preventiva estensione del contratto di locazione in essere tra la proprietà e l'esercente l'attività di impresa (per includervi anche la porzione oggetto di cambio d'uso); detto atto dovrà essere stipulato ad intervenuta efficacia della variante urbanistica, ovvero dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E-R del relativo avviso di avvenuta approvazione.
Inoltre non sono ammesse varianti urbanistiche che introducano destinazioni funzionali diverse da quella assentita, ferma restando la possibilità di ripristino della destinazione funzionale agricola originaria."
- e) gli elementi costitutivi della variante urbanistica sopra descritta comportano una modifica cartografica alla TAV. P39 del RUE e relativa Legenda, consistente nella perimetrazione dell'ambito d'intervento con apposizione di simbologia (38), che rimanda alla Norma specifica;

3 - Contenuti del Rapporto ambientale

Ai fini degli adempimenti ambientali di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. il Rapporto ambientale propone le seguenti analisi:

Traffico e rete viaria

L'analisi dei flussi di traffico evidenzia come l'accesso/uscita dell'insediamento sulla via Cavalletto (strada secondaria) in direzione via Monda (S.P. 72), non subirà incrementi nello scenario di progetto, che è identico allo stato attuale, non avendo il progetto proposto nessuna influenza sul sistema viario sia in senso assoluto sia in senso relativo, poiché l'incidenza sulla matrice traffico è nulla;

Aria

Essendo l'ampliamento proposto limitato ad un cambio d'uso da attività agricola ad artigianale all'interno di spazi già esistenti, in assenza di nuove emissioni, si considera l'impatto sulla

componente atmosfera irrilevante, ritenendo l'intervento compatibile in considerazione, inoltre, della scarsa incidenza dei flussi di traffico previsti.

Permeabilità dei suoli e invarianza idraulica

L'attuazione del progetto non comporta ulteriore consumo di suolo e non ha influenza sul regime delle acque sotterranee.

Acque superficiali, fognatura bianca e invarianza

Il progetto proposto non prevede un incremento di impermeabilizzazione dei terreni e nelle vicinanze del comparto non sono presenti corpi idrici superficiali degni di importanza. La rete delle acque bianche è collegata a un fosso superficiale in area agricola.

Rumore

L'intervento oggetto di valutazione non comporta nessuna modifica al ciclo produttivo ed essendo l'attività classificata come d'impatto trascurabile, non necessita di valutazione d'impatto acustico confermando la compatibilità dell'insediamento.

Reti di sottoservizi (acqua, gas, fognatura nera)

Non è previsto alcun incremento nell'utilizzo della risorsa idrica come conseguenza dell'attuazione del progetto. Il fabbricato è in possesso di autorizzazione allo scarico: Atto n° 143 del 11.06.2009 – P.G.:11540/09.

Rifiuti

A seguito dell'attuazione dell'intervento non è previsto un incremento nella normale produzione di rifiuti che rimarrà pari a quella attuale e gestita con la raccolta differenziata.

Energia

L'attuazione del progetto non comporta incrementi apprezzabili del fabbisogno energetico.

Vegetazione, fauna e paesaggio

L'area oggetto di intervento si trova in territorio agricolo ed è caratterizzata dalla presenza di suoli coltivati prevalentemente a frutteti e vigne, con la presenza di qualche esemplare arboreo di pregio.

L'intervento proposto risulta compatibile non influenzando in alcun modo sulla matrice ambientale e paesaggistica.

Conclusioni:

I contenuti delle analisi effettuate, evidenziano che l'area non è soggetta a vincoli ostativi che possano limitare l'attuazione del progetto proposto, non sussistendo impatti negativi sulla matrice ambientale e ritenendo l'intervento sostenibile e compatibile con il contesto territoriale e ambientale in cui verrà attuato.

DATO ATTO che il Comune di Forlì, nella Relazione Urbanistica, ha dichiarato che per il caso in esame si ritiene applicabile la procedura citata, in quanto:

- lo strumento urbanistico vigente non individua aree sufficienti rispetto al progetto presentato e può essere applicata al caso la procedura semplificata di cui al primo comma dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- l'intervento edilizio in variante agli strumenti urbanistici è promosso da un'azienda operante e regolarmente insediata sul territorio e i soggetti richiedenti sono titolari;

PRESO ATTO in particolare che:

- l'amministrazione comunale nella nota **del 27/05/2022** di convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi, assunta al prot. **Prov.le con n. 12683/2022** di pari data, non ha richiesto l'espressione del parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, in quanto le modifiche urbanistiche proposte non comportano variazioni sostanziali al RUE, essendo ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse per la pianificazione precedente;
- con l'indizione della prima conferenza sono stati individuati, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i soggetti competenti in materia ambientale AUSL e ARPAE;
- il progetto edilizio oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, ove sussista assenso preliminare della Provincia (per delega regionale), ad esito

favorevole della Conferenza di servizi per la valutazione dello stesso, e previa deliberazione comunale di approvazione del Verbale della seduta conclusiva della Conferenza, comporterà variante allo strumento urbanistico comunale e rilascio successivo del Titolo unico per la realizzazione dello stesso intervento;

VISTI E CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di cui al verbale acquisito al **prot. Prov. n. 15036 del 24/06/2022**;

VISTI

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed aggiornamenti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

le principali Leggi e Regolamenti di Governo del Territorio:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii. *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382”*;
- il DPR 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 15 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge Regionale 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante “*Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali*”;
- l’art. 32 bis e l’art.32 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 - *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*;
- l’“*Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo), in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017.*” approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1956 del 22/11/2021;

CONSIDERATO:

quanto sopra descritto, si esprimono sul variante urbanistica in oggetto i seguenti pareri:

A) Formulazione riserve e osservazioni ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Si ritiene la - *variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici del DPR 160/2010 domanda per avvio di Procedimento per “ampliamento di attività artigianale tramite cambio di destinazione di porzione di fabbricato agricolo in Via Cavalletto 19/A/bis”* - **coerente con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;**

B) Espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VALSAT)

Il documento di Valsat e le analisi contenute nello stesso sono nel loro complesso sufficienti ed adeguate a valutare la sostenibilità del progetto urbanistico edilizio; fermo restando le eventuali osservazioni/prescrizioni di ARPAE e AUSL, alle quali il progetto dovrà attenersi;

Tanto premesso,

si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii della “*Variante urbanistica per ampliamento di attività artigianale tramite cambio di destinazione di porzione di fabbricato agricolo in Via Cavalletto 19/A/bis*” **possa essere valutata positivamente;**

DATO ATTO CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/90, e ss.mm.ii. che non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

DATO ATTO INFINE CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

PROPONE

per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito Decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. **DI NOMINARE** il Dirigente del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di Variante in oggetto.
2. **DI ASSENTIRE** alla variante urbanistica proposta, ai sensi dell'art. 8 comma 1, del DPR n. 160/2010, inerente all'*ampliamento di attività artigianale tramite cambio di destinazione di porzione di fabbricato agricolo in Via Cavalletto 19/A/bis*, del Comune di Forlì come di seguito specificato:
 - Di non esprimere alcuna riserva/osservazione ai sensi degli artt. 33 et 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., di cui alla soprastante **parte A)**;
 - Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della LR 20/2000 e ss.mm.ii., sulla valutazione di sostenibilità, parere positivo con le motivazioni definite nella **parte B)** e fermo restando le eventuali osservazioni/prescrizioni di ARPAE e AUSL, alle quali il progetto dovrà attenersi;

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Forlì ed al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e di rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.

La Responsabile del Procedimento

Arch. Francesca Foschi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)